



# Quelle voci spiate e i moniti del Garante Privacy, se l'Autorità "anticipa" la legge

*Il ruolo dell'organo guidato da Pizzetti prima e dopo il Dl 259/06*

di  
**Alessandro del Ninno\***

L'approvazione del Dl 259/06 ("Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche", pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» numero 221 del 22 settembre 2006 ed entrato in vigore dal giorno successivo) è stata accompagnata anche da alcune polemiche governative su una presunta "latitanza" dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali nell'esercitare un ruolo di garanzia per la tutela della privacy dei cittadini a fronte della diffusione da parte dei media delle trascrizioni di intercettazioni.

Il Governo, in sostanza, si è chiesto quale fosse stata nel corso degli anni - e fino all'approvazione del decreto-legge - l'attività del Garante volta a tutelare la privacy dei cittadini contro le gravi violazioni rappresentate dalla diffusione e dalla pubblicazione di intercettazioni di conversazioni.

La polemica, a chi scrive, appare non solo sterile ma anche infondata e basata su una grave mancanza di conoscenza del reale quadro della situazione, poiché un'attenta analisi delle attività e dei provvedimenti del Garante emanati negli ultimi anni in materia di privacy e intercettazioni dimostra che se vi è stata una istituzione che - a fronte delle gravi lacune normative (rimediate, vedremo come, soltanto con il Dl 259/06) - ha sempre predisposto e richiamato precise regole a

tutela della riservatezza dei cittadini contro le intercettazioni, tale istituzione è proprio il Garante per la privacy (organo presieduto da Francesco Pizzetti, ndr). Analizziamo dunque, per completezza, le recenti regole in materia di intercettazioni illegali per poi passare in esame i provvedimenti rilevanti dell'Autorità che già esistevano prima del Dl 259/06 e quelli emanati successivamente.

## LE INTERCETTAZIONI ILLEGALI ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA NEL DL 259/06

Il decreto legge 259/06, nella attuale versione oggetto di discussione parlamentare nell'ambito dei lavori di conversione in legge del decreto (e dunque alla luce degli emendamenti al testo originario approvati alla data del 18 ottobre 2006: cfr. il quotidiano *on line* «Dirittoegiustizia.it») fra gli arretrati di giovedì 19 ottobre, ha la seguente struttura.

In parte va a novellare il codice di procedura penale e in parte introduce nuove norme in materia di intercettazioni illegali. Le modifiche al codice di procedura penale non riguardano la disciplina e la procedura per l'effettuazione delle attività - ovviamente lecite - di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (articoli 266-271 Cpp), ma incidono sulla disciplina relativa ai documenti anonimi (articolo 240 Cpp).

Il testo previgente dell'articolo 240 Cpp - rubricato "Documenti anonimi" - prevedeva che i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere

acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. A questa disposizione il decreto-legge 259/06 aggiunge le seguenti previsioni obbligatorie:

**a)** il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento e il loro contenuto non può essere utilizzato;

**b)** il pubblico ministero, acquisiti gli atti di cui al punto che precede, entro 48 ore, chiede al Gip (giudice per le indagini preliminari) di disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni relativi a traffico telefonico e telematico illegalmente formati o acquisiti. Il Gip entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni, ai sensi dell'articolo 127 Cpp (e dunque in camera di consiglio), dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti comparse, il Gip legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di illiceità nella formazione o acquisizione



## del Ninno - Le intercettazioni illegali e il Garante della *privacy*



dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni relativi a traffico telefonico e telematico, ne dispone la distruzione e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, supporti o atti nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che

dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi atti, dati e documenti. L'attuale disciplina sopra riportata è conseguente alle rilevanti modifiche apportate al testo originario del decreto legge a seguito della discussione parlamentare (ancora in corso): forti erano state infatti le polemiche politiche circa l'originaria previsione in base alla quale era l'autorità giudiziaria (senza il "filtro" del pubblico ministero e dell'attuale procedura che evita automatismi nella distruzione delle intercettazioni illegali) a dover disporre semplicemente la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni relativi a traffico telefonico e telematico illegalmente formati o acquisiti;

c) non è stata invece oggetto di modifica la previsione del Dl 259/06 in base alla quale, novellando l'articolo 512 Cpp, deve essere sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione e alle operazioni di distruzione degli atti nei quali si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.

### NODI SCIOLTI E QUESTIONI APERTE

Volendo svolgere qualche breve commento circa le nuove regole appena richiamate, può segnalarsi quanto segue.

### *Adesso la procedura evita automatismi nella distruzione...*

In primo luogo, le modifiche introdotte al Senato il 18 ottobre scorso hanno opportunamente comportato la cancellazione della previsione originaria in base alla quale il contenuto di supporti, atti o documenti relativi ad intercettazioni illegalmente acquisite non poteva costituire in alcun modo e in alcun caso notizia di reato, né poteva essere utilizzato a fini processuali o investigativi, e andava distrutto anche nell'ipotesi in cui vi fosse stata una *notitia criminis*.

Tali originarie disposizioni, ora eliminate, apparivano difficilmente conciliabili e con l'articolo 112 della Costituzione che impone l'obbligo di esercitare l'azione penale in caso di notizia di reato.

Tra l'altro, tali previsioni apparivano altresì prive di un necessario coordinamento con l'articolo 271 Cpp. Tale articolo, non modificato in alcun modo dal Dl 259/06, prevede che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge (dunque in caso di intercettazioni illegali), ma allo stesso tempo è previsto che in ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni eseguite al di fuori dei casi previsti dalla legge sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

Alla luce dell'attuale versione del decreto legge in corso di conversione, è ora semplicemente previsto il divieto di utilizzo e il divieto di effettuare copie in qualsiasi fase del procedimento relativamente agli atti di cui il pubblico ministero abbia disposto la secretazione e la custodia in luogo protetto, secretazione e custodia finalizzate a dare l'avvio alla procedura sopra analizzata (udienza di fronte al Gip e decisione di quest'ultimo in merito alla distruzione).

In sostanza, fino alla decisione del Gip

che eventualmente confermi l'illiceità della formazione o della acquisizione degli atti, tali atti sono per così dire "congelati".

Se le modifiche di cui stiamo trattando hanno il merito di migliorare le originarie disposizioni del decreto legge (che difficilmente avrebbero potuto superare un giudizio di costituzionalità), è però da sottolineare che l'attuale versione del decreto nulla dispone in merito al caso il cui il Gip respinga la richiesta del pubblico ministero di disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti contenenti intercettazioni illecite.

È però ovvio che una tale decisione del Gip escluderà automaticamente il carattere di illiceità delle intercettazioni, che dunque sembrerebbero tornare soggette alla normale disciplina codicistica circa l'utilizzabilità processuale.

Infine, sempre dal punto di vista processuale, la versione modificata del Dl

259/06 appare mancare di un necessario coordinamento con l'articolo 127 Cpp che nel testo del decreto è pure richiamato come disciplina applicabile all'udienza di fronte al Gip.

Tale articolo dispone che contro l'ordinanza del Gip le parti possono ricorrere per Cassazione (articolo 127, comma 7). Tuttavia, la previsione del decreto legge che impone l'immediata esecuzione, dopo la lettura in udienza, del provvedimento con il quale il Gip dispone la distruzione delle intercettazioni illegali appare escludere la facoltà di ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Gip ad opera delle parti o delle altre persone interessate (che devono partecipare all'udienza).

Così come appare esclusa la possibilità per il pubblico ministero di ricorrere contro il provvedimento del Gip che rigetta la sua richiesta di distruzione. Eppure il mero richiamo all'articolo 127 Cpp effettuato dal Dl 259/06 come disciplina del

### *...del materiale acquisito o formato in modo illegale*

del Ninno - Le intercettazioni illegali e il Garante della *privacy*

l'udienza di fronte al Gip dovrebbe consentire invece la possibilità del ricorso per Cassazione, che tuttavia contrasta con l'immediatezza delle attività di distruzione eventualmente disposte dal Gip subito dopo la lettura del provvedimento.

**Le sanzioni penali.** Sicuramente condizionale è la parte del Dl 259/06 che rafforza le tutele dei cittadini avverso le intercettazioni illegali individuando ipotesi sanzionatorie sul piano penale e civile.

Il decreto, in sintesi, punisce penalmente la detenzione delle intercettazioni illegali e prevede mezzi risarcitori sul piano civilistico per la pubblicazione dei contenuti intercettati illegalmente.

Dal punto di vista delle sanzioni penali, chiunque consapevolmente detiene documenti, supporti o atti (o copie degli stessi) concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi di quanto più sopra abbiamo analizzato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. Va ricordato che, rispetto alla originaria previsione, le modifiche parlamentari hanno ridotto le pene nel massimo edittale (da sei a quattro anni e da sette a cinque nel caso di reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio).

**I mezzi risarcitori sul piano civile.** La parte di maggiore interesse dal punto del consolidamento delle tutele per i cittadini è senz'altro rappresentata dalle nuove previsioni sanzionatorie in caso di pubblicazione delle intercettazioni illegali. È interessante notare, rispetto alle originarie disposizioni del decreto legge, che le modifiche di recente introdotte rendono illecita la pubblicazione degli atti o docu-

menti che il pubblico ministero abbia secretato e di cui abbia disposto la custodia in luogo protetto (dunque ci si riferisce alla pubblicazione di atti e documenti prima dell'udienza di fronte al Gip). Se la pubblicazione avviene su carta stampata, a titolo di riparazione, coloro ai quali detti atti o documenti fanno riferi-

*Sanzioni penali per chi detiene intercettazioni...*

mento (dunque non più «ciascun interessato», come prevedeva il testo originario) possono richiedere al direttore e all'editore (dunque è esclusa

la previsione del testo originario del decreto che consentiva di indirizzare la richiesta risarcitoria anche all'«autore della divulgazione» e al «vice-direttore responsabile»), in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata. Se, ad esempio, un quotidiano nazionale con una tiratura pari a 100.000 copie pubblicasse intercettazioni illegali, la riparazione sarebbe pari a 50.000 euro. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a

10.000 euro (somma diminuita rispetto ai 20.000 euro originariamente previsti). Dunque, anche nell'ipotesi di una tiratura - per esempio - di 1.000 copie, la misura sanzionatoria sarebbe comunque di 10.000 euro, anche se il meccanismo dei cinquanta centesimi per ogni copia stampata porterebbe ad una sanzione pecuniaria inferiore. Inoltre, va osservato che il decreto fa riferimento ad «ogni copia stampata», e dunque il calcolo dovrebbe effettuarsi anche sulle copie non vendute e sui resi di magazzino.

Se la diffusione dei contenuti di intercettazioni illegali avviene attraverso la radio, la televisione o mediante mezzo telematico coloro ai quali gli atti o documenti fanno riferimento possono chiedere al direttore responsabile e all'editore in solido fra loro, una somma di denaro

da 50.000 a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. Anche in tal caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

Oltre alla riparazione monetaria, le garanzie sono rafforzate anche da quanto segue:

**a)** l'azione può essere proposta entro cinque anni dalla data di pubblicazione, nelle forme del ricorso d'urgenza (procedura cautelare) ove compatibile con la richiesta (la versione originaria del decreto prevedeva invece una decisione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 737 Cpc e il termine di prescrizione dell'azione pari a un anno decorrente dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostrasse di averne avuto conoscenza successivamente);

**b)** agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubbli-

cati con quelli di illeciti fa fede il verbale di distruzione degli atti;

**c)** alla misura riparatoria richiesta l'interessato - attraverso un distinto procedi-

mento ordinario di merito, può aggiungere la richiesta (ordinaria) di liquidazione del danno risarcibile. Rispetto a tale richiesta aggiuntiva il giudice determinerà l'entità del risarcimento tenendo conto della somma eventualmente corrisposta in sede di riparazione ai sensi di quanto illustrato.

Il decreto 259/06, infine, fa salvo quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato: dunque, oltre ai mezzi di tutela sopra analizzati, l'interessato può sempre ricorrere al Garante o all'autorità giudiziaria (anche nelle forme dell'articolo 152 del Codice della *privacy*) per richiedere l'accertamento o l'i-

*...illegali. Scatta la riparazione monetaria per chi le pubblica*



del Ninno - Le intercettazioni illegali e il Garante della *privacy*



nibizione della illecita diffusione di dati o di documenti.

Le norme del decreto 259/06 circa i mezzi risarcitori sul piano civile rendono necessarie le considerazioni che seguono. Rispetto alle originarie disposizioni del decreto legge le modifiche di recente introdotte rendono illecita la pubblicazione degli atti o documenti che il pubblico ministero abbia secretato e di cui abbia disposto la custodia in luogo protetto (dunque ci si riferisce alla pubblicazione di atti e documenti prima dell'udienza di fronte al Gip). Già questo basterebbe però a legittimare gli interessati a proporre l'azione cautelare in sede civile. Tuttavia, contro il rischio che il Gip possa decidere successivamente di rigettare la richiesta di distruzione degli atti e documenti illeciti (decisione che, è dato ritenere, automaticamente renderebbe non più illecita la pubblicazione o la divulgazione nel frattempo intervenuta), appare opportuno per gli interessati attendere l'esito dell'udienza di fronte al Gip. Dunque, ancora una volta, si deve segnalare una tecnica di redazione legislativa poco coordinata e precisa.

**I PROVVEDIMENTI DEL GARANTE *PRIVACY* IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI**

Ben prima che il legislatore intervenisse a colmare le gravi lacune normative in materia di acquisizione, detenzione e diffusione delle intercettazioni illegali, il Garante aveva adottato importanti provvedimenti in materia. Gli ambiti di intervento dell'Autorità si sono nel tempo concentrati su due aspetti:

- 1) le misure di sicurezza dei dati nei flussi informativi tra gestori telefonici e uffici giudiziari richiedenti le intercettazioni, ovviamente legali (argomento di quanto mai scottante attualità);
- 2) le misure a tutela dei cittadini da osservarsi ad opera dei giornalisti.

*Il Garante aveva adottato importanti provvedimenti...*

Relativamente al primo ambito di intervento, fin dal mese di agosto 2005 il Garante avviò accertamenti nei confronti dei principali gestori telefonici sulle modalità con le quali essi adempiono ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di intercettazioni. Ciò al fine di verificare la liceità e la correttezza dei

trattamenti di dati in riferimento alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle disposizioni a garanzia della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. All'esito di quell'istruttoria, il garante emanò il provvedimento "Nuove misure di sicurezza presso i gestori per le intercettazioni" del 15 dicembre 2005 con il quale si prescriveva ai gestori che svolgono le attività su richiesta dell'autorità giudiziaria di adottare le seguenti e precise misure di sicurezza a garanzia dei cittadini:

- a) aspetti organizzativi della sicurezza;
- adozione di un modello organizzativo che limiti al minimo la conoscibilità delle informazioni trattate, con una rigida partizione della visibilità dei dati su base organizzativa, funzionale e di area geografica di competenza;
- designazione selettiva degli incaricati, a qualsiasi titolo, del trattamento di dati personali;
- rigoroso controllo della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione per l'accesso informatico ai dati trattati;
- separazione tra i dati di carattere amministrativo-contabile e i dati documentali prodotti;
- procedure di autenticazione robuste, con il ricorso anche a caratteristiche biometriche;
- b) sicurezza dei flussi informativi con l'autorità giudiziaria;

- adozione di sistemi di comunicazione basati su aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete sicuri;
- adozione di tecniche di firma digitale per la cifratura dei documenti;
- utilizzo di strumenti di cifratura basati su firma digitale per la comunicazione all'autorità giudiziaria dei risultati dell'attività strumentale svolta;
- utilizzo della posta elettronica *Internet* esclusivamente nella forma della posta elettronica certificata (Pec);
- ricorso alla consegna manuale di documenti esclusivamente tramite soggetti delegati dall'autorità giudiziaria, provvedendo alla tenuta di un apposito registro delle consegne;
- limitazione dell'uso dei mezzi di comunicazione meno sicuri ai soli casi di impossibilità tecnica di utilizzare i canali sicuri eventualmente già disponibili;
- c) protezione dei dati trattati per scopi di giustizia

*...ben prima dell'intervento del Governo*

- sviluppo di strumenti informatici idonei ad assicurare il controllo delle attività svolte da ciascun incaricato sui singoli elementi di informazione presenti nei *database* utilizzati, con registrazione delle operazioni compiute in un apposito *audit log*;
  - adozione di moderni strumenti di cifratura per la protezione dei dati nel periodo di loro presenza nel sistema informativo del fornitore;
  - limitazione della persistenza dei dati personali a quanto strettamente necessario per attuare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, prevedendone la cancellazione immediatamente dopo la loro corretta comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente;
- Le misure di sicurezza sopra ricordate dovevano essere implementate entro il 30 giugno scorso. Anche i recenti fatti di cronaca hanno dimostrato il grave inadempimento dei gestori alle prescrizioni del provvedimento del 15 dicembre

LEGISLAZIONE





del Ninno - Le intercettazioni illegali e il Garante della *privacy*



2005. Per questo, con provvedimento del 25 settembre 2006, il Garante ha ordinato ai gestori telefonici di ultimare entro e non oltre 90 giorni l'adozione delle misure di sicurezza imposte per mettere in sicurezza i dati personali e i flussi informativi riguardo alle attività svolte per le intercettazioni disposte dalla magistratura. Scaduto questo ulteriore termine, l'Autorità potrà vietare ai gestori che non risulteranno in regola - e che dovranno documentare ogni adempimento al Garante - le operazioni di trattamento dei dati riferite alle attività in materia di intercettazioni, bloccandone le attività.

Con riferimento al secondo ambito di intervento in materia di tutela dei cittadini avverso le intercettazioni, il Garante ha più volte indicato le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di informazione. In particolare, nel provvedimento del 21 giugno 2006, intitolato "Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone" il Garante ha prescritto ai giornalisti di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal Codice della *privacy* (D.Lgs 196/03) e dal codice di deontologia e buona condotta del 1998 sul trattamento dei dati personali nel settore giornalistico.

Nel ribadire i principi che regolano la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche, raccomandando il massimo senso di responsabilità nel valutare con scrupolo l'essenzialità delle notizie pubblicate, il Garante ha ricordato dunque le seguenti prescrizioni ai giornalisti:

- il giornalista ha il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma deve esercitarlo nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
- la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale è legittima

solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;

- è vietato fare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
- è essenziale il pieno rispetto della dignità della persona;

*Monito ai cronisti: vietati i riferimenti ai congiunti...*

• è essenziale tutelare la sfera sessuale delle persone, e dunque il giornalista deve astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione sia la dignità;

• l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (articoli 8 e 10 della Convenzione europea diritti dell'uomo);

• tutti i mezzi di informazione devono procedere ad una valutazione più attenta e approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla

luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi.

Il 21 settembre scorso, infine, il Garante è tornato nuovamente sul tema ribadendo - nel comunicato sul divieto di pubblicare *dossier* illegali - gli obblighi normativi a carico dei giornalisti.

Va inoltre ricordato che il Garante ha molto spesso sanzionato editori e testate giornalistiche proprio per pubblicazioni di notizie o informazioni contrarie ai principi sopra richiamati (tra l'altro, è assolutamente illuminante - per comprendere il rapporto tra tutela della *privacy* ed esercizio dell'attività giornalistica - il fondamentale provvedimento del Garante del 6 maggio 2004 intitolato "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti").

Concludendo: affermare che il Garante non abbia «fatto nulla» a tutela dei cittadini la cui *privacy* viene violata a seguito di utilizzo e diffusione di intercettazioni illegali appare quanto mai scorretto e denota una scarsa conoscenza istituzionale delle importanti attività e dei puntuali provvedimenti dell'Autorità in materia.

*...o ad altri soggetti non interessati ai fatti*

\*Avvocato, responsabile del Dipartimento Data Protection dello Studio legale Tonucci

